Ordine, calcolo e "ragione" nell'Italia tardo medievale

2. Archivi, scritture e sistemi contabili

a cura di
Franco Franceschi e Maria Ginatempo



VIELLA

I libri di Viella

572

Ordine, calcolo e “ragione” nell’Italia tardo medievale

2. Archivi, scritture e sistemi contabili

a cura di Franco Franceschi e Maria Ginatempo

viella

Copyright © 2026 - Viella s.r.l.
Tutti i diritti riservati
Prima edizione: gennaio 2026
ISBN 979-12-5701-128-4 (carta)
ISBN 979-12-5701-129-1 (ebook)
DOI 10.52056/9791257011291

Pubblicazione in Open Access distribuita con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 4.0 Internazionale

Questo volume è pubblicato nell'ambito del progetto "Redde rationem. Order, calculation and reason in the urban societies of late Medieval Italy" (P. I. Sergio Tognetti), finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU – Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Missione 4, Componente 2, Investimento 1.1, Fondo per il Programma Nazionale di Ricerca (PNR) e Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) – CUP: B53D23001700006.

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
Ministero dell'Università e della Ricerca
Italiadomani
UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

UNIVERSITÀ DI SIENA 1240
DIPARTIMENTO DI SCIENZE STORICHE E DEI BENI CULTURALI — DSSBC
*ECCELLENZA 2023-2027

viella
libreria editrice
via delle Alpi, 32
I-00198 ROMA
tel. 06 84 17 758
fax 06 85 35 39 60
www.viella.it

Indice

Franco Franceschi, Maria Ginatempo
Introduzione 7

I. *L'ambito pubblico*

Carlo Ludovico Severgnini
Archivi, scritture e rendicontazione a Siena: un posto per la Biccherna (seconda metà XIII-seconda metà XIV secolo) 23

Ermanno Orlando
«Non respublica sine archivis». Venezia nello specchio delle sue carte (XIV secolo) 45

Lorenzo Tanzini
Il controllo dei conti pubblici nei comuni del XIV secolo. Principi di legalità, pratiche documentarie e gestione finanziaria 59

Armand Jamme
Dalle Terre allo Stato della Chiesa: un territorio di fronte ai cambiamenti delle logiche contabili 81

Federico Gálvez Gambero
La administración de la hacienda real de Castilla en época Trastámara (1369-1516) 111

Giuseppe Seche
Archivi e gestione del patrimonio regio attraverso i registri della Procurazione reale del Regno di Sardegna nel XV secolo 141

II. *I privati e i "corpi intermedi"*

Francesco Guidi Bruscoli
L'ordinamento contabile nelle compagnie mercantili-bancarie toscane 179

Andrea Barlucchi
La contabilità in area rurale toscana: problematiche e soluzioni 207

Francesco Bianchi
Conti in ordine e ordine sociale: scritture contabili e politiche assistenziali nell'Italia tardo medievale 225

Antonella Moriani
Le confraternite: l'organizzazione archivistica della Fraternita dei Laici di Arezzo tra XV e XVI secolo 251

Lorenzo Fabbri
Il Duomo di Firenze e la Peste Nera: organizzazione e scritture contro la crisi 265

Marco Giacchetto
«Carte scelte e meno utili». Pensare e conservare gli archivi corporativi toscani nei secoli XIV-XV 279

Sergio Tognetti
Conclusioni 309

Indice dei nomi 315
Indice dei luoghi 325

Lorenzo Tanzini

Il controllo dei conti pubblici nei comuni del XIV secolo. Principi di legalità, pratiche documentarie e gestione finanziaria

I presupposti ideali e i criteri di razionalità messi in opera nel controllo della contabilità pubblica delle grandi città del periodo comunale sono un oggetto di studio per molti versi sfuggente. La documentazione, almeno in alcuni casi, è generosa, ma non di rado difficile da interpretare nelle sue funzioni specifiche. Prova ne sia la chiave problematica e interrogativa con cui il tema viene avvicinato da un lavoro classico come quello del 1970 di William Bowsky sulle finanze della Siena dei Nove.[1] Verso la fine dell'opera lo studioso dà conto delle prolungate, aspre contese tra i provveditori della Biccherna, il più antico e illustre ufficio finanziario del comune, e i più giovani ufficiali della Gabella,[2] istituiti nel tardo Duecento, che per buona parte del periodo novesco videro crescere le loro attribuzioni nella gestione delle entrate e delle uscite del comune, beneficiando a volte della facoltà di non versare le proprie entrate alla Biccherna, come voleva la tradizione, ma piuttosto spendere direttamente le somme incassate dalle imposte; solo nel 1338 una legge sembra riequilibrare questo contrasto, confermando l'obbligo per la Gabella del versamento alla Biccherna delle somme incassate. Il fatto però che due uffici si trovassero ad operare sulla stessa materia della gestione di entrate e uscite, sostanzialmente in parallelo e in competizione, non era rimasto senza effetti negativi di conflitto,

1. William Bowsky, *Le finanze del Comune di Siena, 1287-1355*, Firenze, La Nuova Italia, 1976 (ed. orig. Oxford, Clarendon Press, 1970).

2. Per un aggiornato quadro della storia istituzionale e documentaria dei due uffici si veda ora il saggio di Carlo Ludovico Severgnini, *Archivi, scritture e rendicontazione a Siena: un posto per la Biccherna (seconda metà XIII-seconda metà XIV secolo)*, in questo stesso volume.

confusione e incertezza, che peraltro si riflettono anche sulle possibilità di analisi delle fonti contabili del periodo. Lo stesso Bowsky osserva giustamente che una simile competizione è tanto più incomprensibile se si considera che la base sociopolitica della Biccherna e della Gabella era la stessa, del tutto coerente con l'identità del regime del periodo novesco. E dunque, perché creare confusione con la creazione di nuovi uffici giustapposti ai vecchi? Lo studioso americano poneva opportunamente la domanda ma a mio parere trascurava di rispondere: forse, osservava, si deve ritenere trattarsi non di elementi di inefficienza ma solo di sintomi dell'estrema flessibilità del sistema. Non è un argomento del tutto convincente: è difficile qualificare come "flessibilità" o "pragmatismo" una scelta che porta con sé contraddizioni, conflitti e relative lungaggini. Vale la pena, cioè, prendere sul serio la questione, e formularla nei termini che sono propri del nostro progetto: la gestione delle finanze di un comune come quello di Siena tra Due e Trecento, tanto sul piano tecnicamente contabile quanto su quello più ampio delle scelte gestionali, era irrazionale? O più precisamente che tipo di "ordine" o "razionalità" le si deve riconoscere, stante che a un criterio astratto, per così dire "dall'esterno", sembrano prevalere i paradossi e le contraddizioni?

I nomi e le parole degli uffici

Il primo passo per rispondere alla domanda consiste nel chiederci che cosa fossero, e come fossero concepiti, gli uffici preposti alla contabilità pubblica nelle città comunali: con i diversi nomi, la Camera del comune, la Biccherna, la Massaria o simili.

Le fonti statutarie sono molto coerenti a questo riguardo, e qualificano la Camera come l'ufficio preposto al pubblico Erario, cioè al complesso di beni, diritti e risorse finanziarie che il lessico comunale chiama abitualmente *Avere communis*. L'Avere del comune è tutto ciò che spetta al comune come suo diritto esclusivo, inteso in senso demaniale. Di conseguenza l'Avere, e l'ufficio che lo custodisce, assumeva il significato di vero e proprio simbolo del comune nel suo nucleo costitutivo fondamentale, e i suoi incaricati come veri e propri rappresentanti del pubblico: dei Procuratori, come recita il nome degli ufficiali bolognesi del XIII secolo, che peraltro è analogo a quello adottato in certe realtà monarchiche dove il "Procuratore regio" è proprio il magistrato deputato alla tutela dei beni e dei diritti della corona. Non per nulla le parole che designano la Camera hanno spesso un richia-

mo esplicito alla maestà pubblica per eccellenza, cioè all'Impero Romano. È noto il richiamo della Biccherna al palazzo imperiale delle Blacherne a Costantinopoli;[3] a Firenze Giovanni Villani ricordava come la città, fin dalle sue origini romane, fosse stata «camera d'imperio, e come figliuola e fattura di Roma in tutte cose»; a Pisa, nel Breve del 1287, la rubrica sulle entrate del comune è preceduta da quella sulle carte e i privilegi, tra i quali viene richiamato il venerando codice delle Pandette giustinianee, per il quale si ordina di realizzate un'apposita teca.[4] Non sono suggestioni puramente ideali. Quel patrimonio essenziale del comune ne fondava l'esistenza stessa, ed era necessariamente rivestito di una sua sacralità. Non ci sarà bisogno di citare la sacralità del binomio *Christus* / *Fiscus* che già Ernst Kantorowicz[5] riconosceva nella teologia politica medievale: il *fiscus* è la ragion d'essere dell'autorità pubblica in quanto tale.

Il richiamo alla parola *fiscus* era straordinariamente ambìto nel lessico delle istituzioni del tempo. A Firenze nel periodo della Peste del 1348 si era stabilito che il comune potesse vantare l'eredità dei beni dei morti senza eredi, come il fisco imperiale: una norma passata nello Statuto del 1355, rubrica II, 76 del libro del Podestà. E soprattutto, nella legislazione di metà Trecento, anche a proposito delle condanne si era ribadito il parallelismo tra il demanio comunale e il fisco imperiale:

> Et a torre ogni dubitatione agiunto è che la republica e 'l fisco della cittade et del Comune di Firenze s'intenda avere et abbia quelli medesimi privilegii et beneficii, honori, prerogative et immunitadi che àe et sì come avere s'intende la republica de' Romani e 'l fisco et abbia et usi tutte quelle et ciascune cose in qualunque caso, ragione et faccenda.[6]

3. *Archivio della Biccherna del Comune di Siena. Inventario*, Roma, Ministero dell'Interno, 1953.

4. *I brevi del Comune e del popolo di Pisa dell'anno 1287*, a cura di Antonella Ghignoli, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medioevo, 1998, § I, 30 *De actis, privilegiis, memorialibus, registris et iuribus Pisani comunis et de pandecta comunis Pisani*; il seguente § I, 31 *De introitibus comunis* prevede l'impegno da parte di podestà e capitano perché «introitus omnes et redditus Pisani comunis et datas etiam ad manus et potestatem camerariorum comunis pervenire faciemus».

5. *I due corpi del re: l'idea di regalità nella teologia politica medievale*, Torino, Einaudi, 1989.

6. Si cita qui dall'edizione di *Gli Statuti della Repubblica fiorentina del 1355 in volgare. 2: Statuto del Podestà*, a cura di Federgio Bambi, Francesco Salvestrini e Lorenzo Tanzini, Firenze, L.S. Olschki, 2023, § III, 131, *Di ritrovare i beni de' condannati del Comune di Firenze*.

Tra gli *iura fisci* peraltro andava inclusa anche la facoltà di tassare il clero in deroga ai privilegi e alla *libertas Ecclesiae*: in un parere legale reso ai Regolatori fiorentini nel 1396, sulla possibilità di gravare su certi beni del pievano di Calenzano, il giurista ricordava che Firenze «habet ius fisci», segno del fatto che simili riferimenti ideali avevano potenzialità pratiche di grande rilievo.[7]

Questo significato altissimo, quasi sacrale, della tutela del patrimonio materiale e simbolico del comune è riscontrabile anche a Bologna, dove l'ufficio dei quattro Difensori dei diritti e dell'avere del comune (si noti l'intitolazione) è presentato negli statuti del 1335 come la magistratura da cui «pendet ut plurimum tota salus et status civitatis»:[8] non solo la stabilità del regime, ma la "salvezza" della città – un'immagine "salvifica", dunque eminentemente sacrale.

Tutto questo per dire che la gestione contabile nelle istituzioni comunali risponde a un'idea fondamentalmente patrimoniale: l'ordinata gestione della contabilità consiste nella salvaguardia del patrimonio di beni, diritti e risorse che costituisce l'Avere del comune. Da questo punto di vista si potrebbe dire che l'approccio della contabilità pubblica è più vicino a quello della grande proprietà ecclesiastica e religiosa, costituita appunto da beni e diritti, che a quello dei ceti mercantili, per i quali "contabilità" significava flussi di denaro, merci, debiti e crediti. Ci torneremo. Per fare un esempio concreto, lo statuto di Lucca del 1308 affida ai quattro camerari religiosi la funzione di

> salvare et custodire ad utilitatem lucani Communis totum avere et res, quod et que ad manus eorum et cuiusque eorum pervenerint seu data sint […] et ea omnia recondant et recondi faciant in securo loco domus seu turris assignate pro Camera lucani Comunis.[9]

L'avere del comune deve essere innanzitutto conservato, e in questo ricorrono spesso richiami lessicali alla chiusura e alla custodia; e poi deve

7. Si tratta di un lungo *consilium* reso da Giovanni de' Ricci, Ludovico Albergotti e Rosello Roselli su richiesta dell'ufficio dei *Regolatori delle entrate e delle uscite* (sul cui ufficio si veda *infra*, pp. 70-73): Archivio di Stato di Firenze (d'ora in poi ASFi), *Monte Comune o delle Graticole*, parte II, 1240, cc. 38*r*-42*r* (27 ottobre 1396).

8. *Lo statuto del Comune di Bologna dell'anno 1335*, a cura di Anna Laura Trombetti Budriesi, Roma, ISIME, 2008, § IV, 3-4.

9. *Statutum Lucani communis: anno 1308*, ristampa anastatica a cura di Vito Tirelli, Lucca, Pacini Fazzi, 1991, § II, 48 *De duobus cammerariis eligendis de Guamo et sancti Pantaleonis, et de officio et feudo ipsorum cammerariorum* [pp. 99-103].

essere recuperato, quando se ne sia persa l'effettiva disponibilità. Di nuovo lo statuto lucchese ricorda che questo lavoro di recupero riguarda un patrimonio innanzitutto materiale:

> omnes et singulos redditus et terras et possessiones et boschos et silvas et pascua et paludes spectantes lucano Comuni et compris factis per lucanum Comune ab aliquo procere de Versilia vel alium et ab aliis personis.[10]

Il controllo sulla contabilità pubblica va inteso principalmente in questo senso di salvaguardia del patrimonio demaniale, nella sua accezione più varia. Leggendo lo statuto lucchese, ma anche molti altri esempi che ci capiterà di incontrare, si ha certo l'impressione di una impostazione piuttosto "antiquata" delle funzioni della Camera, un carattere demaniale che rinviava alla tradizione passata degli inventari di terre e diritti. Non si deve pensare però che certe forme di organizzazione mancassero di efficacia nell'adattarsi alle esigenze del presente. Gli studi europei sul tema della contabilità pubblica mostrano il contrario. Nel caso della Sicilia aragonese, ad esempio, Alessandro Silvestri ha studiato nel regno insulare sotto i Trastamara l'introduzione del *Conservator regi patrimonii*, un ufficio tipico dell'amministrazione della *Hacienda regia* nel regno di Castiglia, che prendeva il posto del sistema più tipicamente catalano incentrato sul Maestro razionale, incaricato del controllo contabile ex post: ebbene proprio le funzioni del *Conservator*, che in teoria potrebbero apparire più tradizionali e antiquate nell'impostazione perché tutte costruite intorno alla conservazione del patrimonio, fornirono all'autorità regia strumenti di revisione delle entrate e uscite più flessibili ed efficaci rispetto a una forma che pure era nata proprio per il controllo sulle spese come il maestro Razionale.[11]

Come salvaguardare il patrimonio

Per garantire tale salvaguardia, specialmente per ciò che concerne la parte più dinamica del patrimonio del comune, cioè le entrate e uscite, i regimi comunali adottavano varie strategie.

10. Ivi, § V, 60 *De eo quod camerarii teneantur reinvenire terras, possessiones, boschos et pascua spectantia ad lucanum commune*.

11. Alessandro Silvestri, *From Auditing to Budgeting in Late Medieval Sicily: Institutions, Administrators, and Information Management*, in *Accounts and Accountability in Late Medieval Europe: Records, Procedures, and Socio-Political Impact*, a cura di Ionuț Epurescu-Pascovici, Turnhout, Brepols, 2020, pp. 115-143.

La prima è quella di attribuire gli incarichi di gestione a figure che fossero insospettabili per status personale, di fatto in molti casi dei religiosi. La scelta della provenienza di questi monaci-tesorieri è spesso legata a cenobi con un particolare significato simbolico per la città: San Galgano per Siena,[12] Badia a Settimo per Firenze (ma in certi momenti anche la comunità dei serviti di Santissima Annunziata), l'Abbazia di Guamo per Lucca, con una certa prevalenza per i cistercensi, in ragione delle loro collaudate capacità organizzative e pratiche. In realtà si tratta di una scelta non così netta. A Bologna, ad esempio, stava al consiglio la scelta di un religioso o di un laico per l'ufficio di Massario / Depositario generale;[13] a Perugia si faceva riferimento, sempre per la figura del massaio, a un religioso, ma intendendo tale anche un frate di penitenza.[14] Del resto, anche a Firenze e Siena i monaci-camerlenghi erano sempre affiancati da figure di ufficiali secolari. A Pisa i camerari sono due «bonos et legales viros et probos, qui sint vel fuerint mercatores, et duo bonos et legales notarios».[15] Due laici vengono incaricati anche a Pistoia secondo il Breve del popolo del 1284, ma con un correttivo religioso, dal momento che si prevede che i camerari non possano trattenere presso di sé somme superiori 50 lire, e depositino le eccedenze presso la sacrestia della chiesa cattedrale di San Jacopo.[16] Se dunque il richiamo alla sfera della sacralità giustificava l'im-

12. Severgnini, *Archivi, scritture e rendicontazione a Siena*.

13. La rubrica sul giuramento e l'ufficio del depositario negli statuti del 1288 è ora riedita in *Il Liber expensarum del Comune di Bologna del 1288*, edizione, introduzione e indici a cura di Armando Antonelli e Marco Conti, Roma, Ministero della cultura – Direzione generale degli archivi, 2023, pp. LXXXIX-XCI. Per l'oscillazione tra laici e chierici nel caso bolognese cfr. Marco Conti, Providus et discretus vir. *La charge du* depositarius *des comptes à Bologne de la fin du XIII^e siècle au début du XV^e siècle*, in «Comptabilités», 9, 2017 (disponibile online).

14. *Statuto del comune e del popolo di Perugia del 1342 in volgare*, a cura di Mahmoud Salem Elsheikh, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 2000, § I, 48 *De la electione e ufitio deglie massare del comuno de Peroscia e de loro notarie e calculatore*; nello statuto latino del 1279 si prevedeva invece espressamente che il massaio fosse «homo secularis»: *Statuto del Comune di Perugia del 1279*, a cura di Severino Caprioli, con la collaborazione di Attilio Bartoli Langeli, Cinzia Cardinali, Andrea Maiarelli e Sonia Merli, 2 voll., Perugia, Comune di Perugia, 1996, § 102 *Qualiter massarius et eius notarii eligantur et de eorum salario*.

15. *I brevi del Comune e del popolo di Pisa dell'anno 1287*.

16. *Breve et ordinamenta populi Pistorii, a. 1284*, a cura di Ludovico Zdekauer, Milano, Hoepli, 1891 [ristampa a cura di Renzo Nelli e Giuliano Pinto, Pistoia, Società storica pistoiese, 2003, p. 33, § I, 86 *De officio camerarii populi*].

piego di figure o luoghi simbolici sul piano religioso, non era necessariamente lo status dell'ufficiale responsabile ad esaurire le strategie per la piena affidabilità dei conti.

Il criterio più diffuso è piuttosto espresso dall'obbligo, che vediamo operante in molte realtà comunali, di periodica presentazione dei registri di entrata e uscita nella sede di più larga rappresentanza, il consiglio maggiore.[17] Le serie documentarie più generose nell'attestare questo tipo di modalità sono quelle di San Gimignano e di Siena.[18] In entrambi i casi, tra l'altro con la medesima cronologia a partire dal 1226-1228, si sono conservati i conti mensili di entrata e uscita presentati al Consiglio Generale. La lettura dei conti («recitati e lecti fuerunt» è la formula standard della Biccherna) dava la massima pubblicità all'operato dei camerlenghi: oltretutto nel caso di San Gimignano l'interazione tra pratiche contabili e consiglio "contamina" pesantemente anche la serie dei verbali consiliari, che nei decenni centrali del Duecento sono spesso riempiti da lunghi elenchi di spese da autorizzare.[19] L'intensità del controllo poteva essere poi aumentata ridu-

17. Una scelta del genere era anche una implicita ma rilevante conferma della dignità del Consiglio come sede da cui procede in ultima istanza la legittimità dell'operato di tutti gli ufficiali: in questo senso l'assunzione di una responsabilità di controllo da parte degli Consiglio era un segnale dell'autocoscienza politica di quest'ultimo, specie laddove la piena autonomia delle istituzioni comunali non era affatto scontata, come nell'interessante caso della verifica dei conti pubblici a Marsiglia studiato in François Otchakovsky-Laurens, *The Municipal Accountability of Fourteenth Century Marseille*, in *Accountability in Late Medieval Europe. Households, Communities, and Institutions*, a cura di Ionuţ Epurescu-Pascovici, Turnhout, Brepols, 2025, pp. 117-136.

18. *San Gimignano: fonti e documenti per la storia del Comune. 1: I registri di entrata e uscita, 1228-1233*, a cura di Oretta Muzzi, Firenze, L.S. Olschki, 2008; dei libri dell'ufficio della Biccherna l'edizione completa venne avviata con il volume *Libri dell'entrata e dell'uscita della Repubblica di Siena, detti del camarlingo e dei quattro provveditori della biccherna: libri primo e secondo*, a cura della direzione del r. Archivio in Siena, Siena, Tip. Lazzeri, 1914, e quindi proseguita fino al registro n. 30 del 1259 (1970).

19. Come si può notare dalle serie consiliari di ASFi, *Comune di San Gimignano*, nelle quali è confluita una buona parte della documentazione duecentesca del comune valdelsano. Un esempio significativo è il registro numero 128 del 1278, denominato a c. 1*r* «liber consilii generalis communis Sacnti Geminiani expensarum factarum per Ranerium Ravignani camerarium dicti communis secundum stantiamentum et approbationem Octo proborum virorum»: nonostante l'impostazione da libro dei consigli, il registro contiene soltanto interminabili liste di pagamenti, inserite in una essenziale cornice consiliare in cui il podestà propone l'approvazione e il consiglio la concede all'unanimità o quasi. Cruciale, come dichiarato, è la funzione degli *Otto delle spese*, al cui *consensus* si fa riferimento per la ratifica delle uscite.

cendo il margine temporale degli intervalli di verifica. Lo statuto pisano del 1287 prevede a questo riguardo che i notai di camera debbano presentare in consiglio la contabilità dell'ufficio alla fine dell'incarico, ma che al contempo i camerari debbano versare agli Anziani ogni sabato gli introiti della settimana, e di questi versamenti si terrà un quaderno *ad hoc specialiter deputatus*, «qui quadernus detur modulatoribus ipsorum camerariorum tempore eorum modulationis»:

> Et etiam teneantur dicti antiani, si viderint vel cognoverint quod in renuntiatione dictarum summarum non sit veritas bene renuntiata de predictis, videre diligenter et seriatim totam rationem ipsius ebdomade tam introitus quam exitus dictorum camerariorum.[20]

Un doppio livello di controllo, quindi: prima una verifica più di merito sulle spese della settimana (sulla *veritas*) e una più tecnica, assimilata al sindacato di fine ufficio, la *modulatio*.[21]

Una terza strategia di controllo, parzialmente alternativa alla seconda, era quella che prevedeva la nomina di una figura con un profilo giurisdizionale espressamente deputata al controllo della contabilità. L'esempio che conosciamo con più precisione è quello di Bologna, dove nel 1288 si abolì la carica dei Procuratori del comune, sostituendoli con uno «iudex potestatis deputatus offici sindicatus», che oltre al sindacato propriamente detto, l'ordinario, doveva anche «inquirere omnes et singulos ad manus quorum pervenerit aliqua ratione vel causa de avere comunis Bononie ab uno anno citra», quindi in pratica la revisione dei conti di tutti gli ufficiali.[22] Il controllo prendeva qui una via differente anche

20. *I brevi del Comune e del popolo di Pisa dell'anno 1287*, § I, 57 *De camerariis, notariis et custode et nuntio camere Pisani comunis*.

21. Qualcosa di simile si riscontra a Bologna, dove «il lavoro del depositario era sottoposto alla verifica ordinaria (cioè mensile) e straordinaria (a chiusura dell'incarico semestrale) del giudice del podestà deputato al sindacato»: cfr. Armando Antonelli, *Indagini sul* Liber expensarum, in *Il Liber expensarum del Comune di Bologna del 1288*, pp. XLII-LXXXVII [LXXIV].

22. *Archivio di Stato di Bologna. Gli uffici economici e finanziari del comune dal XII al XV secolo. I. Procuratori del comune – difensori dell'avere – tesoreria e controllatore di tesoreria. Inventario*, Roma, PAS, 1954. Un quadro aggiornato è ora in Marco Conti, *Il contesto politico, costituzionale ed economico*, in *Il Liber expensarum del Comune di Bologna del 1288*, pp. XIX-XLII, in particolare XXVI-XXIX; cfr. anche Id., *La spesa pubblica bolognese alla fine del XIII secolo. Prime indagini sul* Liber expensarum *del 1288*», in «Mélanges de l'École française de Rome, Moyen Âge», 128, 2 (2016), disponibile online.

sul piano della conservazione, perché le carte del giudice restavano tra i registri giudiziari del comune. L'omologo fiorentino del giudice bolognese è lo *Iudex qui debet reinvenire iura communis et curam habere super Camera*, introdotto nel 1289 e incluso nella *familia* del capitano del popolo, poi evoluto nella figura del giudice di Camera e gabella e in quanto tale presente nella normativa trecentesca. Le sue funzioni erano molto simili:

> Habeat etiam idem iudex curam et sollicitudinem quod camerarii et omnes officiales Camere bene et fideliter et curiose faciant officia sibi commissa et quod recipiant que recipere debent et solvant que solvere debent prout possunt ordinatius. Et quod custodes massarie et syndici legaliter vendant res que ad eos venales obvenerint pro Comuni, et tales vendictiones et earum rerum subastationes faciant eo presente et sciente. Procuret etiam quod nulla fraus vel malitia commictatur in officiis Camere et tam per se quam per alios palam et secrete sicut sibi videbitur inquirat si per aliquem officialem Camere vel per aliam personam fraus dolus aut symonia commictatur in averi et de averi comunis.[23]

Il caso fiorentino manifesta di nuovo la sovrapposizione tra la verifica della correttezza dell'operato della camera e la salvaguardia del patrimonio demaniale, gli *iura communis*, che qui vengono anche meglio specificate come *iura, rationes et honores*, un termine quest'ultimo di grande rilevanza "demaniale", anche se, sempre nella medesima logica, accanto ai diritti si richiama la necessità di custodire le masserizie del comune, anzi nelle versioni trecentesche si specificherà in riferimento alle balestre e altri strumenti bellici custoditi nella Camera. Questa sovrapposizione è ben testimoniata anche dal lessico volgare. Quando nel 1355 si provvide al volgarizzamento del testo statutario, le mansioni del giudice erano state assunte dal giudice degli Appelli, il rettore deputato ai sindacati, anche se il nucleo centrale della norma si ispirava ancora alla normativa del 1289. Laddove la versione latina parlava di «reinvenire et recuperare iura» si tradusse «ritrovare et raquistare le ragioni del comune», e tra i suoi compiti «perquirere et examinare rationes et computa» di tutti gli ufficiali diventava «ricer*care* et examin*are* le ragioni et li compiti»: il concetto volgare di *ragione* univa quindi tanto gli *iura* quanto le ragioni

23. L'edizione del testo è in Lorenzo Tanzini, *Il più antico ordinamento della Camera del Comune di Firenze: le "Provvisioni Canonizzate" del 1289*, in «Annali di Storia di Firenze», 1 (2006), pp. 139-179.

contabili, assimilate nel medesimo intento di tutela di ciò che spetta al comune.[24]

La modalità più giudiziaria che consiliare che abbiamo osservato a Firenze e Bologna suggerisce a dire il vero un aspetto che vale anche per molti altri casi, cioè la forte attrazione della sfera giurisdizionale sulle pratiche di gestione contabile. Non tanto nell'aspetto della verifica, perché in definitiva la ricerca su reali "processi" contabili non sembra particolarmente fruttuosa all'attuale stato della documentazione. A Firenze, ad esempio, gli effettivi resoconti del lavoro di verifica sull'operato degli ufficiali della Camera non hanno una serie documentaria propria, e probabilmente si conservavano in registri notarili.[25] Piuttosto, il fenomeno si manifesta nell'interazione quotidiana dell'ufficio della Camera con gli esiti della prassi giudiziaria. Le condanne pecuniarie erano una voce importante delle entrate della Camera, e in quanto tale vengono sempre contabilizzate con grande precisione. A Siena venivano versate ai pretori fino al 1273, poi rifluirono nelle ordinarie attribuzioni della Biccherna; a San Gimignano fin dal secondo quarto del XIII secolo sono una delle voci principali dell'entrata del comune. Ciò induceva facilmente alla redazione di registri appositi anche tipologicamente ibridi: è il caso fiorentino dei Libri del Giglio, una serie conservata nell'archivio della Camera e tenuta, a quanto pare, dal 1374 (ma superstite solo dagli anni Novanta), in cui si teneva accurata nota di quelle condanne pecuniarie che non passavano

24. Statuto del Podestà, I, 23, *Del'oficio et balìa del detto iudice et oficiale sopra ritrovare et raquistare le ragioni del Comune di Firenze*, in *Gli Statuti della Repubblica fiorentina del 1355 in volgare. 2: Statuto del Podestà*, p. 51.

25. Un esempio interessante dalle imbreviature di Bartolomeo del fu Giovanni da Tagliaferro, in ASFi, *Notarile Antecosimiano*, 13625, ad esempio alla data 14 ottobre 1382: Cione di Lorenzo da Sant'Angelo in Vado, giudice di camera e gabella del Capitano del popolo, insieme con Francesco di Luttozzo e Scolaio di Nepo degli Spini «offitiales et rationerii deputati per offitium dominorum priorum artium […] super revidendo et ad revidendas et calculandas rationes et computa rationum introytus et exitus et expensarum» dei due camerari religiosi e i cinque laici, verificano che il computo delle entrate e spese è corretto, per cui «hac nostra presenti pronunptiatione et sententia absolvimus et liberamus […] ita quod de cetero de gestis et administratione predictis aut de ipsa ratione reddenda cogi molestari seu gravari non possint vel debeant quoquo modo […] lata data et in hiis scriptis sententialiter punumptiata et promulgata fuit dicta sententia et absolutio per dictos iudices et rationerios predictos in dicto palatio populi florentini in sala magna dicti palatii in qua consiliarii ad consilium populi et comunis Florentie congregantur». Una forma, come si vede, piuttosto solenne che univa il lessico giurisdizionale con la sede del Consiglio cittadino, ma che non si è tradotta nella costituzione di un archivio seriale dei relativi atti.

dagli atti giudiziari, come sanzioni amministrative (per il gioco d'azzardo, l'andare di notte o la violazione delle norme suntuarie).[26] Ma soprattutto, il versamento alla Camera induceva una rilevanza giudiziaria degli ufficiali contabili, perché il mancato versamento dell'ammenda generava una violazione dei diritti del comune, dell'*avere communis*: ragione per cui ad esempio le cancellazioni delle condanne penali, anche se deliberate dai consigli cittadini, dovevano avere l'assenso del provveditori della Biccherna a Siena,[27] o dei notai della Camera a Firenze,[28] dove anzi i notai avevano l'uso di richiedere un parere legale ad illustri giuristi cittadini sulla legittimità della cancellazione: quindi una questione nata come giudiziaria ritornava ai professionisti del diritto per tramite delle implicazioni contabili di cui si era "caricata" per le competenze della Camera.[29]

I documenti

Come si è già inteso, accanto alle forme istituzionali si possono riconoscere scelte di natura documentaria, che rispondono a esigenze pratiche e che portano con sé anche valori presupposti e ideali ben precisi.

Nei casi due-trecenteschi di cui abbiamo traccia nelle fonti, la modalità consueta è quella di registri, normalmente pergamenacei,[30] con elenchi

26. ASFi, *Camera del Comune*, *Provveditori poi massai – Libri del giglio*. Il registro numero 1, qualificato nell'inventario come «libro dei catturati da tutti i rettori, 1374-1380», risulta attualmente irreperibile; la serie comincia in maniera continua dal 1396.

27. Di queste implicazioni giudiziarie la documentazione di Biccherna reca ancora tracce, specialmente nella sottoserie denominata Misture di Biccherna, in cui si trovano liste di banditi e atti affini: cfr. Severgnini, *Archivi, scritture e rendicontazione a Siena*.

28. Cfr. Lorenzo Tanzini, *Il governo delle leggi. Norme e pratiche delle istituzioni da Firenze dalla fine del Duecento all'inizio del Quattrocento*, Firenze, Edifir, 2007, pp. 156-164, dove è analizzata anche la pratica dei *consilia sapientum* resi intorno alla cancellazione delle condanne proprio in riferimento alla dinamica istituzionale qui indicata.

29. Il tema dell'interazione tra pratiche giudiziarie criminali e gestione contabile non è stato molto coltivato dagli studi: per l'impostazione del problema è utile Antonio Olivieri, *Giustizia e finanza nel Tardo Medioevo: qualche esempio dall'Italia centro-settentrionale del Trecento*, in *Giustizia, istituzioni e notai tra i secoli XII e XVII in una prospettiva europea. In ricordo di Dino Puncuh*, a cura di Denise Bezzina, Marta Calleri, Marta Luigina Mangini e Valentina Ruzzin, Genova, Società Ligure di Storia patria, 2022, pp. 685-707. Uno degli aspetti significativi di questa «connessione […] tra pena e mercato finanziario cittadino» era ad esempio il ruolo giocato dalle figure di fideiussori, il cui intervento si configurava come una forma di credito.

30. La scelta del supporto di gran lunga più costoso e duraturo, la pergamena, è talvolta testimoniata con una esplicità intenzionalità: in *Il Liber expensarum del Comune di Bologna*

di entrate ed elenchi di uscite. Normalmente il criterio pratico è quello della separazione: spesso (come a Firenze o a San Gimignano) le serie dell'entrata sono su libri diversi da quelle di uscita; altrove (è il caso di Siena) vengono unite periodicamente nello stesso registro ma in sezioni diverse. Una delle caratteristiche più comuni, e per certi versi anche sorprendenti, è però l'assenza di una sede documentaria unica in cui convergano, o in cui vengano idealmente ricondotte tutte le entrate e tutte le uscite. È comune il caso dei cosiddetti uffici-cassa:[31] un sistema cioè in cui, in virtù di specifici provvedimenti di imputazione di determinate spese a una specifica sede di entrata, alcuni uffici non versavano i propri introiti alla depositeria generale, ma effettuavano direttamente la spesa secondo le disposizioni del reggimento. A Firenze questa era la norma, e nel corso del tempo questa funzione di ufficio-cassa venne svolta da vari sedi istituzionali. Pure a Siena, dove invece la centralità della Biccherna era in teoria un principio cardine dell'ordinamento della finanza pubblica, anche a prescindere dalle controversie con la Gabella, tradizionalmente l'Ufficio del Sale (tutt'altro che secondario tra gli introiti del comune) non versava le sue entrate alla Biccherna. Quindi è normale nel contesto comunale intendere la dimensione "dinamica" della finanza pubblica come un meccanismo poco centralizzato, e questa mancata centralizzazione condiziona la stessa gestione delle pratiche ordinarie. Secondo gli statuti bolognesi del 1335, il Massario generale / Depositario dovrà ricevere tutti gli introiti ma ordinandoli in tre casse: una deputata «solucioni militum civium cavalate comunis Bononie et stipendiariorum», una «pecunia et introytus qui percipietur ex blado et granario», nella terza tutti gli altri introiti. Disposizione della quale colpisce soprattutto la asimmetria concettuale, perché una delle casse è definita in base all'origine (le imposte sui cereali), l'altro in base alla destinazione (le entrate assegnate alle spese militari), mentre la terza resta semplicemen-

del 1288, pp. lxi-lxiii si cita una delibera di aggiornamento dello statuto del 1295, poi prontamente messa in pratica, che ordinò «quod notarii tunc presidentes dicto officio massario, qui pro tempore fuerint dicto officio, teneantur et debeant scribere introytus et expensas dicti massarii in cartis pecudinis». Il cambiamento si trova testimoniato dai registri superstiti: cfr. Marco Conti, *Notes, comptabilités et mémoires. L'élaboration des registres comptables de la trésorerie de Bologne à la fin du XIII^e siècle*, in *Écritures grises. Les instruments de travail des administrations (XII^e-XVII^e siècle)*, a cura di Arnaud Fossier, Johann Petitjean e Clémence Revest, Paris, École des Chartes-École française de Rome, 2019, pp. 281-293.

31. Maria Ginatempo, *Prima del debito: finanziamento della spesa pubblica e gestione del deficit nelle grandi città toscane, 1200-1350 ca.*, Firenze, L.S. Olschki, 2000, pp. 31 e ss.

te senza definizione in positivo. Ovviamente la documentazione restituisce questo tipo di approccio. Come del resto restituisce anche un altro elemento macroscopico: scorrendo le interminabili liste di spese o di entrate dei libri contabili, si passa da somme minutissime per contabilità quotidiana a versamenti di introiti ingenti: dalle multe per irregolarità dei banchi del mercato, o le spese per cera e pergamena, ai trasferimenti di migliaia di lire dagli uffici della fiscalità ordinaria, senza che compaia mai una ripartizione per tipologia delle voci. In altre parole, si potrebbe dire che nella prospettiva contemporanea la contabilità pubblica medievale separa cioè che dovrebbe stare insieme (ragionando su diverse casse senza mai unirle contabilmente) e mette insieme ciò che dovrebbe essere separato (confondendo continuamente tra "piccola cassa" e spostamento di grosse partite contabili da uffici con rilevanti circuiti di introito o di spesa).

Il minimo che si possa dire è che la logica della contabilità pubblica comunale non consentiva, e neppure contemplava l'idea di un bilancio complessivo del comune. Gli stessi strumenti documentari, per come erano concepiti, perseguivano altre finalità. Guardando principalmente alla legalità delle operazioni contabili, le pratiche prescritte nelle città che abbiamo preso ad esempio inducevano un frequente sdoppiamento delle scritture contabili, con la redazione di registri paralleli per le medesime operazioni. A Firenze questo è particolarmente evidente perché nel pieno Trecento i conti vengono ripetuti due o addirittura tre volte, dalle serie *Entrata e uscita dei camerlenghi*, *Entrata e uscita dello scrivano di camera* e – molto lacunosa fino al XV secolo – *Entrata e uscita del notaio di camera*, sostanzialmente l'una il doppione dell'altra con piccole varianti formali.[32] Di queste tre serie di registri peraltro soltanto una, quella dello scrivano di camera, contemplava l'uso di conteggi parziali per fogli o per periodi: anzi la serie dei camarlinghi non riportava neppure le chiusure di cassa a fine incarico. Segno del fatto che la registrazione serviva come riscontro delle singole voci, non certo per arrivare a un conteggio globale. A Siena tenevano registri paralleli sia gli scrivani dei provveditori di Biccherna sia i camarlenghi, anzi i primi avevano anche una piccola serie

32. Una ricostruzione molto dettagliata del processo redazionale e delle caratteristiche dei registri prodotti i diversi livelli della pratica contabile è ora in Simone Picchianti, *La Camera del Comune di Firenze. Pratiche di amministrazione contabile nella gestione economica comunale (1289-1434)*, in corso di stampa – ringrazio l'autore per avermi consentito di leggere il testo prima della pubblicazione.

di memoriali, che includeva la fissazione più rapida delle spese giorno per giorno: qui la gestione delle informazioni è molto più accurata, ma comunque con molte ripetizioni, che dovevano servire a scongiurare il caso di pagamenti o incassi non registrati da uno dei soggetti coinvolti. A Bologna, infine, già nel 1288 il registro del *Liber expensarum* aveva un omologo nel *Liber preceptorum*, con il quale poteva essere agevolmente effettuato il riscontro tra i pagamenti del depositario e gli "ordini di spesa" del rettore forestiero;[33] nella fase meglio conosciuta di primo Trecento si riconosce anche qui una modalità di registrazione tripartita, della quale sono ancora ricostruibili le tracce documentarie.[34]

Al medesimo intento, di enfasi sulla legalità della spesa o dell'introito, rispondeva il richiamo continuo alla delibera in virtù della quale si è provveduto all'impiego del denaro pubblico.[35] È questo riferimento alla verifica di legalità della procedura il cuore delle preoccupazioni del controllo contabile, coerentemente con una impostazione che guardava a una sorta di sindacato dell'ufficio e non a una disamina specifica dei conteggi – men che meno a una programmazione delle capacità di introito e di spesa.

A questo proposito vale forse la pena connettere i casi cittadini che abbiamo considerato qui con il portato di un filone di studi recenti a livello europeo sulle fonti della contabilità pubblica e sul suo controllo. L'idea di fondo di questi studi – bisogna dire condotti soprattutto su casi principeschi – è che il processo di auditing non debba essere inteso solo in chiave istituzionale/giudiziaria, né soltanto come operazione tecnica, ma come un processo di potere che mette in gioco le relazioni degli ufficiali con il centro dell'autorità politica, anche con un certo grado di flessibilità. In questo senso, gli atti di auditing assumono caratteri piuttosto ibridi, marcati dalla tendenza a mescolare i conti con la gestione del patrimonio o con altre tipologie documentarie, sempre nella forma della difesa o incremento delle risorse del principe.[36]

33. Conti, *Il contesto politico, costituzionale ed economico*, pp. XXXVII-XXXVIII.

34. Marco Conti, *Gouverner l'argent public. Finance, fiscalité et écritures comptables à Bologne, de la commune du peuple (1288) à la seigneurie des Visconti (1360)*, Bordeaux, Ausonius Éditions, 2024, p. 79.

35. «ex precepto domini potestatis/capitanei» è la forma usata costantemente nelle voci di spesa del depositario del Comune di Bologna nel 1288: *Il Liber expensarum del Comune di Bologna del 1288*.

36. Su questi aspetti si possono vedere soprattutto i saggi in *Les comptes et les choses. Discours et pratiques comptables du XIII au XV^e siècle en Occident (Principautés, monar-*

Novità trecentesche?

Per tornare ai nostri casi cittadini, è lecito chiedere a questo punto quali siano gli elementi dinamici, di cambiamento nel tempo. Senza dubbio le strategie adottate fino al primo Trecento, tanto la pratica di presentazione ai consigli quanto quella dell'incarico a curie giudiziarie apposite, mostravano già molti limiti, essenzialmente di ordine pratico, per la macchinosità che finiva per far cadere in disuso il loro esercizio rigoroso, e dunque indurre una gestione superficiale e trascurata. Si fecero interpreti di queste difficoltà provvedimenti come quello bolognese intorno al 1300, che aboliva il giudice e istituiva la carica già menzionata dei Difensori dell'avere. Una magistratura "laica", con capacità di intervento più sommarie, che però almeno nel nome aveva una natura essenzialmente "conservativa". Gli studi recenti di Marco Conti hanno mostrato che i Difensori, la cui fondazione era assegnata dai saggi di Orlandelli al 1310, compaiono nelle fonti almeno dieci anni prima, dal 1300,[37] e questo lascia pensare che l'introduzione del nuovo ufficio avesse anche un colore politico assai spiccato, dal momento che la magistratura si poneva in continuità con alcuni incarichi eccezionali attribuiti fino a pochi mesi prima a commissioni *ad hoc* cui aveva fatto parte Romeo Pepoli: in altre parole i Difensori incarnerebbero la formalizzazione, al cuore dei meccanismi di controllo finanziario, dell'egemonia del gruppo di potere intorno al "criptosignore" Pepoli.

Quanto questa nuova carica fosse innovativa nella pratica è difficile dirlo perché di fatto i registri da essa prodotti si sono conservati solo dal 1388 circa. D'altro canto, già Maria Ginatempo[38] faceva notare come gli strumenti puramente tecnici e la stessa cultura della contabilità dei ceti dirigenti comunali seguissero con grande lentezza l'evolvere delle forme di finanza privata, pure messe in atto dagli stessi ambienti sociali, quasi che nell'ambito pubblico si preferisse attardarsi su forme tradizionali. Riprendendo quanto osservato sopra, e prendendo in prestito riflessioni che in tempi recenti sta sviluppando Sergio Tognetti sulla documentazione contabile dei cenobi toscani del tardo Medioevo,[39] si potrebbe dire che la

chies et mondes urbains), a cura di Anne Lemonde, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2022; cfr. anche i contributi di *Accounts and Accountability in Late Medieval Europe*.

37. Conti, *Gouverner l'argent public*, p. 113.

38. Ginatempo, *Prima del debito*.

39. Si veda in particolare Sergio Tognetti, *Dall'inventario al libro mastro: evoluzione della contabilità negli enti religiosi fiorentini tra la metà del XIV secolo e l'inizio del XVI,*

contabilità pubblica aveva obiettivi, e quindi anche strumenti, diversi da quelli della contabilità dei mercanti, e affini semmai, per cultura e finalità, a quella del mondo monastico, del quale d'altronde – e non a caso – adottava non di rado lo stesso personale.[40]

Di certo i Difensori si inserivano nella pratica di presentazione ai consigli dei conti periodici dei massari, e questo affidava loro un ruolo comunque discrezionale, che apriva possibilità rilevanti di cambiamento. Nel corso del XIV secolo assistiamo in effetti alla nascita di uffici abbastanza simili, come i Regolatori istituiti a Firenze nel 1352 e a Siena nel 1363: in entrambi i casi la funzione attribuita loro non era tanto di produzione di serie di contabilità, ma piuttosto quella della revisione, del controllo dell'operato dei Camerari, come una somma di quanto affidato fino ad allora ai consigli e/o agli ufficiali giudiziari di sindacato.[41]

Il caso senese è quello meglio noto, e anzi la documentazione superstite dell'ufficio dei Regolatori ci consente di seguire con grande dettaglio il loro lavoro di revisione dei conti. Di certo si trattava di un impegno ingente. Dalla nota/elenco di consistenza dell'archivio dell'ufficio redatta all'inizio del Cinquecento[42] leggiamo di oltre duemila fascicoli dalla seconda metà del Trecento in poi, sui quali doveva essere adoperato il lavoro dei revisori. E soprattutto disponiamo di una breve serie di libri riassuntivi dal 1362 in poi, con la redazione finale delle revisioni portate in consiglio. Il primo di essi è qualificato come «liber in quo scripte erunt

in *Ordine, calcolo e "ragione" nell'Italia tardo medievale*, vol. 1, *Economia, giustizia e formazione*, a cura di Elena Maccioni e Sergio Tognetti, Roma, Viella, 2025, pp. 133-176.

40. Per la pratica di affidare uffici pubblici a religiosi cfr. *Churchmen and Urban Government in Late Medieval Italy, c. 1200-c. 1450. Cases and Contexts*, a cura di Frances Andrews e Agata Pincelli, Cambridge, Cambridge University Press, 2013.

41. Nel caso fiorentino la provvisione istitutiva, nel successivo volgarizzamento del testo, affidava agli ufficiali il compito di tenere tenere "conto, calculo e ragione" di tutte le entrate e uscite del Comune: ASFi, *Monte comune o delle Graticole*, parte II, 1280, c. 9*r*. A Siena i Regolatori erano di fatto eredi delle funzioni affidate fino ad allora ad incaricati denominati *revisores rationum*, poi *riveditori delle ragioni*: Severgnini, *Archivi, scritture e rendicontazione a Siena*.

42. Archivio di Stato di Siena (d'ora in poi ASSi), *Regolatori*, 16: quadernetto cartaceo redatto da molte mani diverse – sulla coperta «Regolatori. Inventario e nota di revisioni compiute dall'uffizio dei regolatori dal 1339 al 1537 e conservate nel loro archivio»: tra i moltissimi registri citati, non in ordine cronologico, le «ragioni reviste» degli anni 1362-1366 [cioè il registro 2], 1366-1377, 1385-1393 e poi altre dopo il 1406, ma anche due registri 1335-1445, 1339-1507 e 1345-1454.

omnes et singule rationes camerariorum et omnium offitialium comunis Senarum ad quorum manus pervenerit pecunia comunis Senarum, que erunt vise et calculate et in generali consilio approbate et lecte» dal 1362 al 1366.[43] I conti riguardano spesso ufficiali minori, con competenze su lavori pubblici o sicurezza militare, ma non mancano i conti dei provveditori e camarlengo della Biccherna, cioè la spina dorsale della finanza del comune. Specialmente per quest'ultima tipologia, che investiva contabilità molto articolate, gli ufficiali producevano una sorta di estratto sintetico del bilancio, in cui sia le uscite e le entrate non venivano riportate una per una in ordine cronologico come nei libri corrispondenti della Biccherna, ma riunite per voci tipologicamente coerenti. Questo documento, che penso si possa qualificare come bilancio di cassa, era l'esito di un lavoro che faceva un passo decisivo nel senso di una supervisione globale dell'operato degli ufficiali: solo riunire le centinaia di record di entrata e uscita per tipologie (multe e condanne, censi, gabelle / salari, acquisti per cancelleria o per masserizie, manutenzioni) avrebbe consentito di procedere a una valutazione sulla situazione finanziaria del Comune, ammesso che la si volesse fare. Per riprendere suggestioni già accennate sopra, non mancano nelle fonti trecentesche operazioni del genere anche da parte dei più avvertiti i cenobi monastici toscani.

Quanto invece alla verifica contabile in senso stretto, cioè l'esame della correttezza dell'operato degli ufficiali, quella che veniva più enfatizzata anche nelle provvisioni istitutive, la lettura lascia francamente molto delusi. Di fronte alle decine di conti rivisti e approvati in circa cinque anni, solo una volta in tutto il registro i revisori segnalano errori nel bilancio: in particolare nei conti del camarlengo di Biccherna del primo semestre 1364, sui quali molto più tardi, nel luglio 1368, vennero appuntati errori nell'inserimento di entrate e uscite e quindi ordinate alcune correzioni nei relativi libri della Biccherna.[44] Per il resto, questo libro dei Regolatori è

43. ASSi, *Regolatori*, 2, c. I*r*. Su questa breve ma ricca serie cfr. Giuliano Catoni, *I "Regolatori" e la giurisdizione contabile nella repubblica di Siena*, in «Critica Storica», 12 (1975), pp. 46-70, e ora Severgnini, *Archivi, scritture e rendicontazione a Siena*.

44. ASSi, *Regolatori*, 2, c. 80*v*: «Nela sopradetta ragione di Mannaino [di Guccio, camerlengo della Biccherna] si trovò essere errore in due parti, cioè che doveva mettere a entrate da monna Margarita moglie che fu di messer Toso Salimbeni CLXXVIIII fiorini e II soldi per certe ragioni e quagli denari poi so posti al'entrata del detto Mannaino fo. 99, e so acconci a livro dela pecora dipento in foglio ultimo dela detta entrata. Anco v'era d'errore che doveva mettere a uscita cento fiorini d'oro e' quagli diè a Conte conestabile de' fanti de'

sorprendentemente "pulito". Pare evidente che la redazione di documenti del genere non servisse tanto a restituire il lavoro concreto sui conti, che si sarà svolto su altri materiali cartacei destinati alla distruzione, quanto ad attestare la regolarità delle pratiche contabili, producendo un volume solenne, a partire dalla ratifica in consiglio dell'operato degli ufficiali. A ragione, mi pare, la storiografia ha valutato quella dei Regolatori come una funzione eminentemente politica:[45] che questi portassero in consiglio e facessero redigere su pergamena gli atti della validazione dei conti bastava al regime dodicino per rimarcare la cura riservata alla regolarità delle pratiche amministrative e di gestione del denaro pubblico, che era stata dichiarata come elemento qualificante del regime stesso.[46] Il che non toglieva, beninteso, una effettiva capacità di controllo: e infatti almeno in un caso si fu in grado di rilevare certi errori nei conti tornando indietro di quattro anni su registri già esaminati a suo tempo.

L'altro elemento cruciale delle funzioni dei Regolatori è il loro carattere pervasivo, con la tendenza ad estendere le attribuzioni ad ambiti che

signiori Dodici che l'aveva sopra pagato, e' quagli Conte restituì a dom Currado camerario di Biccherna com'apare a entrata del detto camerario in fo. 87 e messi al'escita di Mannaino fo 183 e aconci al detto livro dela pecora fo penultimo. Anco diè a Matteio di Cennino uno fiorino più che non doveva e 'l detto Matteo e' restituì al detto dum Currado camerario, apare a sua entrata fo 89 e messo a uscita del detto Mannaino in fo 183. E questa scritta de' detti errori ò scritti in questo luogo io Michele di ser Monaldo notaio di comandamento di messer Meio del Baruffa e de' compagni Regolatori et riveditori dele ragioni del Comune di Siena a dì 10 di giugno 1368».

45. Si veda in particolare Stefano Moscadelli, *Apparato burocratico e finanze del Comune di Siena sotto i Dodici (1355-1368)*, in «Bullettino Senese di Storia Patria», 84 (1982), pp. 29-118.

46. Questa torsione essenzialmente politica, con forti elementi di autorappresentazione del regime in carica, è stata riconosciuta anche nella storia delle istituzioni finanziarie bolognesi, che nella seconda metà del secolo e soprattutto con la "restaurazione" comunale del 1376 valorizzano di nuovo la figura del defensor averis come emblema dell'equità fiscale del regime repubblicano. A questo ufficio, anche per il fatto di aver competenza non solo sul controllo della contabilità ma anche sulla gestione dei beni pubblici e su vari aspetti della fiscalità urbana, costituiva un esempio molto simile a quello dei Regolatori: non a caso lo statuto del 1376 prevedeva che «predicti deffensores teneantur habere unum librum magnum cartarum realium in quo per eorum notarium scribantur omnes intrytus et expensse ac etiam omnia publica comunis Bononie ad dictum comune spectantia»: Clément Carnielli, *Contrôler et alourdir les impôts. Restauration communale bolonaise et émergence du* Monte comunis, in «Documenta. Rivista internazionale di studi storico-filologici sulle fonti», 5 (2022) [*Le fonti della fiscalità nell'Italia medievale (secoli XIII-XV)*, a cura di Marco Conti], pp. 71-83: 75.

avevano apparentemente poco a che fare con la contabilità, in particolare l'approvazione degli statuti delle comunità del contado senese. A ben guardare non mancava una logica in tal senso: partendo dall'idea che la revisione dei conti serve a conservare l'avere del comune, il suo patrimonio di diritti, il controllo delle comunità soggette fa idealmente parte della medesima finalità, perché da esso dipende il mantenimento degli *honores* del governo cittadino. Non molto diverso era il funzionamento dei Regolatori fiorentini, che però hanno avuto un esito documentario molto differente: non ci sono rimasti in questo caso registri sistematici di controllo dei conti, ma al contrario una serie abbastanza ricca di deliberazioni (quelle che invece a Siena esistevano ma sono andate perdute) da cui possiamo seguire le vaste competenze dell'ufficio soprattutto in ambito fiscale.[47] Da fonti di diversa natura, in particolare le provvisioni dei consigli, possiamo però constatare il frequente incarico di rivedere le "ragioni" di ufficiali e comunità: anzi, nel 1365 compare la richiesta dei Regolatori affinché essi assumano i poteri di una magistratura che da lungo tempo non veniva eletta, quella dei Conservatori del Contado, Territorio e Distretto e che era stata istituita con una provvisione del dicembre 1352.[48] Anche qui il controllo delle comunità del territorio attraverso la revisione dei conti: una funzione che sarà enucleata qualche anno più tardi, con la creazione nel 1419 dei "nuovi" Cinque Conservatori del Contado, con la quale inizia una serie di accuratissima e puntuale revisione dei conti delle comunità. Per ciò che concerne invece il controllo sulla contabilità degli uffici interni alla città, i Regolatori fiorentini ricevono a più riprese l'incarico nel corso dei primi decenni della loro esistenza,[49] ma l'impressione è quella di una pratica che ha ancora bisogno di essere richiamata di volta in volta per i singoli, più che di una modalità generalizzata.

Da queste evoluzioni fiorentine, o dagli esempi bolognesi della fine del Trecento, pare di poter dire che le novità istituzionali del secolo della

47. Lorenzo Tanzini, *Una pratica documentaria tra sovrabbondanze e silenzi: i Regolatori e le scritture d'ufficio a Firenze tra XIV e XV secolo*, in «Reti Medievali Rivista», 9 (2008).

48. ASFi, *Provvisioni, Registri*, 53 (24-25 settembre 1365), c. 39*r*-40*r*.

49. Ad esempio nel marzo 1382 si ordinò che i Signori insieme ai Regolatori «possano una volta e più provedere et ordinare come e in che modo almeno una volta ciascuno anno del tempo a venire la intera ragione di tutta la intrata et tutta uscita del detto comune si rivegga et saldi et rivedere et diligentemente saldare si possa et debba». Cfr. ASFi, *Monte Comune o delle graticole*, parte II, 1280, c. 59*v*.

crisi gettano le basi, pur con molte contraddizioni, di forme nuove di controllo, nelle quali cominciavano ad emergere anche valutazioni ragionate dei bilanci e disegni complessivi della "macchina" della finanza pubblica. Sotto il peso, comprensibile, di alcuni fattori scatenanti, come la nascita del debito pubblico e ciò che le stava alle spalle, cioè l'ingigantirsi della spesa militare.[50] Non sarà un caso che anche a Firenze i registri della Camera con una impostazione più articolata e "progettuale" non sono quelli generici ma piuttosto quelli della Condotta degli stipendiari – ma su questo tema le ricerche di Simone Picchianti promettono novità importanti e significative.[51]

Il resto rimaneva abbastanza rallentato nella sua inerzia. Si pensi ad esempio alla prassi giurisdizionale: di fatto non esistono serie giudiziarie rilevanti sul contenzioso intorno ai conti pubblici. Il contenzioso spesso non esiste affatto, come abbiamo visto nella serie dei Regolatori senesi. Qualcosa al riguardo si può trovare a Firenze tra le carte del giudice delle gabelle, che hanno conservato alcuni registri giudiziari a partire dagli anni Settanta. Ma nel mezzo alla grande massa di cause per tentativi di frode fiscale di privati cittadini, soltanto in qualche raro caso ci si imbatte in bandi (difficilmente proseguiti fino alla sentenza) contro ufficiali pubblici che abbiano commesso irregolarità «baractariam simoniam et fraudem conmictendo» […] «in grave dampnum dicti comunis».[52] Testimonianze queste interessanti forse per il lessico, che conferma il tono "sacrale" della repressione delle frodi all'erario, ma non altrettanto significative sul piano dei fenomeni generali.

Qualche conclusione provvisoria

Per provare a concludere, potremmo individuare alcuni punti chiave di quella enigmatica razionalità che ci è lecito scorgere nelle scelte dell'auditing nella finanza pubblica comunale.

In primo luogo certamente l'ossessione della scrittura, quindi la convinzione che mettere nero su bianco a più riprese e con mani diverse, fosse un buon sistema per scongiurare eventuali frodi.

50. La componente militare è enfatizzata come fattore di cambiamento dei sistemi (anche documentari) della fiscalità pubblica nel corso del XIV secolo, pur con esiti differenti a seconda dei casi, nei saggi di *Le fonti della fiscalità nell'Italia medievale*.

51. Picchianti, *La Camera del Comune di Firenze*.

52. Esempi di questo tipo in ASFi, *Monte comune o delle Graticole*, 2082 e 2086.

In secondo luogo l'abitudine a tenere unite, quasi fossero una cosa sola, il valore della regolarità contabile con l'idea della conservazione del patrimonio di beni, diritti e risorse che qualifica l'identità pubblica del comune.

Ancora, il prevalere di una concezione deontologica della funzione pubblica su qualsiasi velleità di monitoraggio globale a fini di progettazione. Questa prevalenza – per usare termini schematici – dell'etica sulla quantificazione è anche una possibile spiegazione di quella contraddizione talvolta rilevata tra le puntigliose norme sul sindacato degli ufficiali e il rilievo secondario che quelle rivestivano nella letteratura sui funzionari pubblici: i meccanismi e i principi dell'*accountability* valevano soprattutto come richiamo ai principi morali dell'equità, non sempre con un risvolto concretamente vincolante.[53]

Non mi pare per contro di poter ravvedere, nell'esperienza tratteggiata fin qui, il ricorrere di un elemento che in studi recenti è stato enfatizzato, cioè la crescita della dimensione "narrativa" dei conti e della loro verifica nel corso del XIV secolo.[54] In un'ottica di "diplomatica della contabilità", la storiografia francese ha tentato in questo senso di riconoscere una evoluzione dai *comptes* ai *contes*, con questa componente della narratività che prevale con passare del tempo. Se prendiamo in prestito una suggestiva lettura di Armad Jamme sui documenti dei rettori provinciali del dominio papale, dagli anni Quaranta, troviamo ad esempio a Orvieto lunghi ed elaborati prologhi, che di per sé non hanno utilità "pratica" ma raccontano l'ufficio, oppure anche descrizioni fin troppo ampie delle singole entrate o uscite: questo «contribue […] à placer l'exercice comptable dans une perspective narrative plus que calcolatoire». Come ben mostrano i conti del rettore del Patrimonio Angelo Tavernini (1350-1376), i registri servi-

53. Si veda a questo proposito la riflessione critica di John Sabapathy, *A Medieval Officer and a Modern Mentality? Podestà and the Quality of Accountability*, in «The Mediaeval Journal», 1, 2 (2011), pp. 43-80, che discute la "svolta" istituzionale del XII secolo messa a fuoco da Thomas Bisson, *The Crisis of the Twelfth Century: Power, Lordship, and the Origins of European Government*, Princeton (NJ), Princeton University Press, 2009: la divaricazione tra l'enfasi delle norme statutarie sul sindacato dei podestà cittadini e il rilievo tutto sommato secondario che ad esse veniva riconosciuto nella "letteratura per i podestà" lascia intendere che i valori di legalità venissero intesi in senso più "sostanziale" e etico che in una effettiva fiducia nelle procedure.

54. Cfr. i saggi raccolti in *Le vocabulaire et la rhétorique des comptabilités médiévales*, in «Comptabilités», 4 (2012), disponibile online.

vano anche a dare legittimità e riconoscimento al rettore provinciale sul piano delle sue scelte "politiche", e per questo la funzione della scrittura contabile «résidaient donc dans la description des biens et des situations, dans la synthèse des faits qui devaient être juridiquement qualifiés, dans la mise en texte et en forme publique de ce qui devait être consigné, et non dans la maniement de l'arithmétique».[55]

Ora, questo elemento della narratività non mi pare così significativo nei contesti cittadini qui esaminati. I documenti predisposti per la verifica, come i registri di Biccherna o della Camera fiorentina, e anche gli atti della verifica vera e propria come i registri dei Regolatori senesi, hanno senza dubbio una componente diplomatistica solenne che per certi versi contrasta con la materia del conteggio in sé e per sé. Ma non sembra che l'evoluzione documentaria vada nel senso di una complicazione a livello narrativo e retorico. L'evoluzione mi pare più banalmente legata al perfezionamento degli strumenti adottati. Forse la componente narrativa diventa rilevante soprattutto nel caso di rapporti gerarchici, di dominante/dominato, o di signore/suddito, e infatti la vediamo in essere più tardi nei processi di revisione contabile delle comunità soggette dello stato fiorentino. Nei contesti che abbiamo visto qui, che si fondano su un principio di cittadinanza (almeno teoricamente "egualitario") l'elemento cruciale è quello della conformità a processi decisionali formali (i consigli, la giustizia) che sono custodi dell'identità cittadina.

Infine, proprio in nome di questo, vale la pena ribadire e forse spiegare la varietà e sovrapposizione di soluzioni istituzionali nel corso del tempo. Per tornare alla domanda da cui si è partiti, non è detto che gli spiacevoli e antieconomici cortocircuiti tra uffici di cui aveva parlato Bowsky fossero solo una questione di flessibilità. Piuttosto, la razionalità di fondo mi pare debba essere cercata nella volontà, o nella necessità per ognuno dei regimi politici avvicendatisi nel tempo, di "occupare" quella sfera così simbolicamente rilevante creando magistrature nuove, proprio per abbinare la propria identità politica a un ambito che – oltre a salvaguardare le risorse materiali – era inteso come fonte stessa della maestà del potere pubblico.

55. Armand Jamme, *Mathématisation du réel et narrativité: le livre de comptes comme "refiguration" institutionnelle*, in *Les comptes et les choses*, pp. 183-215.